

Causa C-333/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 aprile 2019

Giudice del rinvio:

Cour d'appel de Bruxelles (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

12 marzo 2019

Appellanti:

DA

FC

S. C. European Food S.A.

S. C. Starmill S.R. L.

S. C. Multipack S.R. L.

Appellate:

Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa)

La Romania

La Commissione europea

L'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)

I. Oggetto ed elementi della controversia

- 1 L'11 dicembre 2013 un tribunale arbitrale, costituito ai sensi della «Convenzione dell'ICSID» (v. infra) ha pronunciato un lodo che condannava la Romania a versare a DA e a FC nonché alle società commerciali European Food S.A,

Starmill S.R.L. e Multipack S.R.L. un risarcimento di importo complessivo, in via principale, pari a 376 433 229 lei rumeni (RON) (ossia EUR 178 000 000 circa), maggiorato degli interessi.

- 2 Poiché il ricorso di annullamento di tale lodo, proposto dinanzi al Comitato ad hoc del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), è stato respinto il 26 febbraio 2016, il lodo è divenuto inoppugnabile.
- 3 La Commissione europea era intervenuta dinanzi al tribunale arbitrale in veste di amicus curiae, e aveva adottato, il 26 maggio 2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE, la decisione C (2014) 3192 che ingiungeva alla Romania di sospendere qualsiasi azione potesse dare luogo all'attuazione o all'esecuzione della parte del lodo non ancora corrisposta, in quanto ciò sarebbe equivalso al pagamento di un aiuto di Stato illegale, fino a quando la Commissione non avesse adottato una decisione finale sulla compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato interno.
- 4 Con decisione (UE) 2015/1470 del 30 marzo 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione – Lodo arbitrale dell'11 dicembre 2013 (GU 2015, L 232, pag. 43), la Commissione ha deciso che il versamento del risarcimento concesso dal lodo arbitrale pronunciato l'11 dicembre 2013 all'unità economica composta da DA, FC e dalle società European Food, Starmill e Multipack costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, incompatibile con il mercato interno. Tale decisione vieta in sostanza alla Romania di versare qualsivoglia importo in base al lodo dell'11 dicembre 2013.
- 5 La decisione della Commissione è oggetto di ricorsi di annullamento, attualmente pendenti dinanzi al Tribunale dell'Unione europea [v., in particolare, cause T-624/15 (GU 2016, C 16, pag. 45), T-694/15 (GU 2016, C 38, pag. 69), e T-704/15 (GU 2016, C 68, pag. 30)].
- 6 Il 19 agosto 2015 DA ha notificato alla Romania il lodo arbitrale munito di formula esecutiva, rilasciato dalla cancelleria della cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio), conformemente alla Convenzione dell'ICSID.
- 7 Il 9 settembre 2015 DA ha effettuato in Belgio un pignoramento presso Eurocontrol su tutte le somme che Eurocontrol deve o dovrà alla Romania o alla Romatsa (l'impresa di Stato rumena per il traffico aereo) al fine di ottenere il pagamento della somma di EUR 85 066 428,42.
- 8 Il 23 e il 24 settembre 2015 la Romatsa e la Romania hanno proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles, avverso il provvedimento esecutivo del pignoramento presso terzi. La Commissione è

interventuta volontariamente a norma dell'articolo 23 bis del regolamento (CE) n. 659/1999 a sostegno delle conclusioni della Romatsa e della Romania.

- 9 Con sentenza del 25 gennaio 2016, il Tribunale ha disposto, in sostanza, lo svincolo del pignoramento presso terzi effettuato a carico dello Stato rumeno presso Eurocontrol.
- 10 DA, FC e le società creditrici hanno impugnato tale sentenza il 29 febbraio 2016.

II. Disposizioni controverse

Diritto dell'Unione

- 11 L'articolo 288 TUE così recita:

«Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

(...)

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi».

La Convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (conclusa a Washington sotto l'egida della Banca mondiale il 18 marzo 1965 e approvata in Belgio con la legge del 17 luglio 1970)

- 12 L'articolo 1 dispone quanto segue:

«È istituito, in forza della presente Convenzione, un Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti» (in breve "ICSID").

- 13 L'articolo 54 così dispone:

«(1) Ogni Stato contraente riconosce come vincolante ogni sentenza resa in conformità alla presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie disposte dalla sentenza, come se si trattasse di una sentenza definitiva di un tribunale funzionante sul territorio dello Stato stesso. Uno Stato contraente che abbia una costituzione federale può garantire l'esecuzione della sentenza per il tramite dei suoi tribunali federali e prevedere che questi ultimi debbano considerare siffatto lodo come una sentenza definitiva dei giudici di uno degli Stati federati.

(2) Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza nel territorio di uno Stato contraente, la parte interessata deve presentarne copia conforme certificata dal Segretario generale al tribunale nazionale competente o a qualsiasi altra autorità che detto Stato contraente abbia designato a tal fine. Ogni Stato

contraente comunica al Segretario generale il tribunale competente o le autorità da esso designate a tal fine e lo tiene informato degli eventuali cambiamenti.

(3) L'esecuzione è disciplinata dalla legislazione relativa all'esecuzione delle sentenze in vigore nello Stato sul cui territorio si cerca di procedere».

III. Argomenti delle parti

- 14 DA, FC e le società creditrici chiedono, in sostanza, alla cour d'appel di ordinare il ripristino del provvedimento esecutivo del pignoramento presso terzi, a garanzia di un importo complessivo ormai fissato in EUR 281 718 067,10.
- 15 DA sostiene, in particolare, che la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 10 marzo 2015, non vieta, in quanto tale, un'esecuzione forzata del lodo in Belgio.
- 16 A suo avviso, affinché determinati vantaggi siano qualificati come aiuti di Stato, essi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall'altro, essere imputabili allo Stato (sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C-482/99, EU:C:2002:294, punto 24). Tale sentenza stabilisce chiaramente che il semplice trasferimento di risorse statali è insufficiente per consentire la qualificazione come aiuto di Stato. Il criterio dell'imputabilità è un criterio a tutti gli effetti.
- 17 Esso cita altresì la sentenza del 27 marzo 1980, Denkvit italiana (61/79, EU:C:1980:100, punto 31) secondo la quale il regime degli aiuti di Stato «si riferisce quindi alla decisione unilaterale ed autonoma degli Stati membri, presa per il perseguimento di finalità economiche e sociali loro proprie, di fornire risorse alle imprese o ad altri soggetti dell'ordinamento, o di procurare loro vantaggi destinati a favorire la realizzazione delle finalità economiche o sociali perseguite» (sottolineato a cura dell'appellante).
- 18 Esso ricorda altresì che, nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha evidenziato non solo la necessità di un trasferimento di risorse pubbliche, o di un controllo generale da parte dello Stato dell'impresa ma anche le implicazioni concrete dello Stato nell'adozione delle misure contestate: «Resta ancora da verificare se le autorità pubbliche debbano ritenersi aver avuto un qualche ruolo nell'adozione di tali misure» (sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C-482/99, EU:C:2002:294114, punto 52).
- 19 Orbene, nel caso di specie l'esecuzione forzata in Belgio non è imputabile alla Romania.
- 20 Dal testo della decisione della Commissione risulta quindi chiaramente che l'esecuzione del lodo arbitrale costituisce un aiuto di Stato solo se un'azione del genere è imputabile alla Romania, vale a dire se la Romania procede volontariamente all'esecuzione del lodo arbitrale. A suo avviso, è semplicemente

inesatto sostenere che sia il dispositivo della decisione della Commissione che la sua motivazione si applicano anche a un'esecuzione forzata disposta da giudici che non siano rumeni. Se la Romania è obbligata e forzata ad attuare il lodo, tale azione non è ad essa imputabile e, pertanto, non viola la decisione della Commissione.

21 Dal canto suo, lo Stato rumeno chiede in sostanza alla cour d'appel di dichiarare gli appelli irricevibili e infondati e, in subordine, di sospendere il procedimento in attesa della sentenza dei giudici europei sui ricorsi proposti avverso la decisione della Commissione 30 marzo 2015.

22 La Commissione chiede di dichiarare gli appelli infondati.

IV. Giudizio della cour d'appel

23 La cour d'appel respinge anzitutto diversi motivi di irricevibilità nonché il motivo dedotto dallo Stato rumeno, riguardante la sua immunità dalla giurisdizione. Poiché la Romania ha accettato la procedura di arbitrato e proposto opposizione di terzo al pignoramento, ha accettato di sottoporre la controversia alla valutazione del giudice dell'esecuzione (belga) e della cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles), rinunciando alla sua immunità dalla giurisdizione.

24 La cour d'appel constata inoltre che il lodo arbitrale è definitivo e non può più essere impugnato. Esso costituisce un titolo esecutivo di per sé regolare. Il pignoramento presso terzi è stato effettuato in base a un lodo recante la formula esecutiva che deve essere riconosciuto ed eseguito, in forza dell'articolo 54 della Convenzione del ICSID, da qualsiasi Stato contraente, tra cui il Regno del Belgio.

25 La cour d'appel rileva tuttavia che la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 10 marzo 2015, si presenta come un importante ostacolo all'esecuzione del lodo arbitrale da parte dello Stato rumeno. Essa ricorda che il «factum principis» costituisce in effetti una causa estranea liberatoria che può giustificare il fatto che un debitore normalmente prudente e ragionevole non paghi il proprio creditore munito di titolo esecutivo.

26 In tale decisione la Commissione vieta alla Romania di versare le somme dovute in base a tale lodo, in quanto siffatto versamento rappresenta un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

27 In forza dell'articolo 288 TFUE, le decisioni sono obbligatorie in tutti gli Stati membri. Tuttavia, tale decisione non esisteva nel momento in cui il tribunale arbitrale ha pronunciato il lodo costituente titolo esecutivo. Inoltre, la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, è stata impugnata dinanzi ai giudici dell'Unione europea.

28 Attualmente sussiste un rischio concreto di conflitto tra la decisione del giudice dell'esecuzione e del giudice di appello in materia di pignoramenti e quella

dell'Unione europea, vale a dire la decisione della Commissione invocata come «factum principis» nella controversia vertente sull'esecuzione forzata di un lodo arbitrale ICSID.

- 29 La questione se l'esecuzione del lodo da parte della Romania rappresenti un'esecuzione volontaria e un aiuto di Stato è seriamente contestata.

V. Questioni pregiudiziali

- 30 Occorre pertanto sospendere il procedimento, ai fini del rispetto della certezza del diritto e per evitare il rischio di decisioni incoerenti, in attesa di una decisione dei giudici europei sui ricorsi di annullamento della decisione del 30 marzo 2015, e in attesa della risposta della Corte di giustizia dell'Unione europea alle seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) debba essere interpretata nel senso che essa riguarda i pagamenti dovuti dalla Romania anche nel caso in cui i pagamenti siano riscossi a suo carico a seguito di un procedimento di esecuzione forzata del lodo arbitrale ICSID dell'11 dicembre 2013, avviato dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso dalla Romania.

2) Se il diritto dell'Unione esiga di per sé e d'ufficio che un giudice di uno Stato membro (diverso dalla Romania), investito di un ricorso avverso un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbitrale ICSID che ha forza di giudicato secondo le norme processuali nazionali proprie di tale Stato membro, escluda tale lodo, per il solo fatto che una decisione non definitiva della Commissione europea adottata successivamente al lodo ritiene che tale esecuzione forzata del lodo sia in contrasto con il regime europeo degli aiuti di Stato.

3) Se il diritto dell'Unione, in particolare il principio di leale cooperazione o il principio dell'autorità di cosa giudicata, consenta che un giudice nazionale di uno Stato membro (diverso dalla Romania) non rispetti i suoi obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione dell'ICSID nell'ipotesi in cui la Commissione europea abbia adottato una decisione successivamente al lodo, che ritiene che l'esecuzione forzata del lodo sia contraria al regime europeo degli aiuti di Stato, anche se la Commissione europea ha partecipato al procedimento arbitrale (ivi compreso il ricorso di annullamento avverso il lodo) e ha fatto valere i suoi motivi relativi al regime europeo degli aiuti di Stato.